IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

SERVIZIO NORMATIVA E POLITICHE DI VIGILANZA
DIVISIONE NORMATIVA

Rifer. a nota n. *del*

Classificazione III 1 1
All.ti n . 2

Alle Imprese di assicurazione e di riassicurazione
aventi sede legale in Italia
LORO SEDI

Alle Rappresentanze Generali per l'Italia di
Imprese di assicurazione e di riassicurazione
aventi sede legale in uno Stato terzo rispetto allo
S.E.E.
LORO SEDI

Alle Imprese di assicurazione e di riassicurazione
aventi sede legale in uno Stato dello S.E.E.,
ammesse ad operare in Italia in regime di
stabilimento o di libertà di prestazione di servizi
LORO SEDI

Agli Intermediari assicurativi
iscritti nel Registro Unico degli Intermediari
tenuto da IVASS e nell'Elenco annesso al
Registro
LORO SEDI

Oggetto Indicazioni sulle modalità di presentazione all'Istituto di impegni ai sensi degli artt.188-bis e 328-bis del Codice delle Assicurazioni Private.

1. Il quadro normativo di riferimento.

Con il Decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 209 sono stati introdotti nel Codice delle Assicurazioni Private (di seguito, CAP) importanti novità riguardanti la presentazione all'Istituto di "impegni". Le nuove disposizioni sono in vigore dal 19 giugno 2026.

In particolare, nel CAP sono state introdotte due distinte tipologie di impegni: gli impegni "preventivi" (articolo 188-*bis*), finalizzati a prevenire l'accertamento della irregolarità e la conseguente irrogazione di sanzioni, e gli impegni "post-contestazione" (articolo 328-*bis*), presentati nell'ambito di un procedimento sanzionatorio già avviato.

Gli impegni possono concretizzarsi nell'assunzione di obblighi di fare o di non fare, nell'adozione di misure tecniche, organizzative, procedurali, nonché nell'adozione di misure riparatorie e ripristinatorie degli interessi lesi.

Gli impegni sono stati introdotti dal legislatore con l'obiettivo di assicurare una più rapida rimozione degli effetti della violazione, rendere più efficiente e moderno il sistema sanzionatorio e deflazionare il contenzioso. In questa prospettiva, gli impegni realizzano l'interesse pubblico attraverso un approccio "collaborativo", che prevede un ruolo attivo del soggetto che li propone.

1.1 Impegni preventivi (art. 188-bis del CAP).

L'IVASS, nell'esercizio dei poteri di vigilanza previsti dall'articolo 188 del CAP, **può ricevere impegni da imprese di assicurazione o riassicurazione e da soggetti iscritti al registro degli intermediari**, **tali da far venir meno i profili di violazioni il cui accertamento è di competenza dell'IVASS.** In tal caso, l'IVASS, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può renderli obbligatori per i suddetti soggetti. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato.

La presentazione degli impegni da parte di imprese e intermediari può quindi avvenire **solo nell'ambito dell'esercizio da parte dell'IVASS dei poteri di intervento previsti dall'articolo 188 del CAP**, poteri che sono stati ampliati dal medesimo D.Lgs. 209/2025[1]; l'IVASS potrà di volta in volta indicare un termine per la presentazione degli impegni, che in ogni caso non sospende i termini dell'eventuale procedimento avviato ex art. 188 CAP.

La tempestiva presentazione di una proposta di impegni inibisce all'IVASS di **procedere all'accertamento di eventuali infrazioni** connesse alle vicende che hanno dato luogo all'attivazione dei poteri di cui all'art. 188 **e di avviare il relativo procedimento sanzionatorio. L'inibizione perdura** sino alla notifica del provvedimento di rigetto della proposta o, in caso di accoglimento, fino alla eventuale successiva apertura d'ufficio del procedimento sanzionatorio. Quest'ultima può avere luogo se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori, i limiti edittali massimi della sanzione prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Gli impegni così assunti **sono pubblicati sul sito internet dell'IVASS**, che ne monitora l'attuazione.

Per come configurato, l'istituto degli impegni preventivi previsto dall'art. 188-*bis* del CAP rappresenta una **novità nell'ambito dei rapporti tra autorità di vigilanza assicurativa e soggetti vigilati** ed è stato disegnato con l'obiettivo di favorire da parte delle compagnie e degli intermediari un approccio proattivo e risolutivo delle criticità riscontrate dall'IVASS, a fronte dell'attivazione dei poteri di intervento, in una logica di tutela e valorizzazione del buon funzionamento del mercato e di innalzamento della qualità del servizio reso alla clientela.

1.2. Impegni post-contestazione (Articolo 328-bis del CAP).

Nel settore assicurativo è ora previsto che per le violazioni di competenza dell'IVASS, **entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della contestazione degli addebiti**, i soggetti destinatari possono presentare impegni, tali da far venire meno i profili di violazione. L'IVASS valuta la gravità delle violazioni e l'idoneità degli impegni a ristabilire condizioni di corretta operatività dei soggetti, anche in relazione alla tutela degli interessi lesi.

Il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio **è sospeso fino alla notifica del provvedimento** di rigetto della proposta o di riapertura del procedimento sanzionatorio (i casi di

[1] Il D.Lgs. 209/2025 ha disposto infatti l'estensione dei poteri di intervento previsti dall'art. 188, comma 3-*bis* anche nei confronti di singoli soggetti iscritti al registro degli intermediari, se pertinenti, e ha attribuito all'IVASS anche il potere di chiedere la cessazione temporanea o permanente di qualsiasi pratica o comportamento contrario alle disposizioni del codice e delle relative norme di attuazione (cfr. lett. e-*bis*).

riapertura del procedimento e l'aumento dei limiti edittali sono comuni a quelli previsti per gli impegni preventivi). Nel caso in cui il medesimo procedimento sia stato avviato nei confronti di più soggetti[2], la sospensione opera solo nei confronti di coloro che hanno presentato gli impegni.

La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e **comporta la chiusura del procedimento sanzionatorio**.

Gli impegni accolti sono resi obbligatori e pubblicati sul sito internet dell'Istituto, che ne monitora l'attuazione.

2. Prime indicazioni operative.

Considerata la recente entrata in vigore delle nuove disposizioni, con la presente comunicazione si forniscono **prime ed essenziali indicazioni per consentire un ordinato avvio nell'utilizzo degli impegni[3].**

Per favorire la presentazione di istanze complete di tutte le informazioni necessarie, sono stati predisposti appositi **formulari,** che potranno essere utilizzati per presentare gli impegni ai sensi degli articoli 188-*bis* (**Allegato 1**) e 328-*bis* del CAP (**Allegato 2**). È facoltà degli operatori integrare e modificare i formulari, per inserire chiarimenti, dichiarazioni e documenti, in qualunque formato, ritenuti utili ai fini della valutazione da parte dell'Autorità.

Gli impegni presentati nel corso di un procedimento sanzionatorio già avviato devono essere presentati al Servizio Sanzioni e Liquidazioni dell'IVASS, competente per la relativa istruttoria.

Al riguardo, l'Istituto si attende che le istanze siano sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o dell'intermediario operante in forma societaria, ovvero direttamente dalla persona fisica intermediario o destinataria dell'atto di contestazione degli addebiti. Resta, in ogni caso, ferma la possibilità di delegare la sottoscrizione, secondo le disposizioni applicabili.

Si richiama l'attenzione degli operatori sull'opportunità di far precedere la presentazione all'Istituto di impegni da un adeguato livello di formalizzazione e condivisione con gli organi e le funzioni aziendali competenti (quali, ad esempio, l'organo di amministrazione e le funzioni fondamentali), tenuto conto del contenuto delle disposizioni violate e della portata dei possibili impatti sull'assetto organizzativo.

3. Gli interventi adottati e programmati per il coordinamento della regolamentazione di settore e l'istituto degli impegni.

Con l'occasione, si fa presente che con apposito Provvedimento, che viene pubblicato sul sito istituzionale, è stato aggiornato l'elenco dei procedimenti amministrativi di vigilanza allegato al **Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014**, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi. Le modifiche prevedono il censimento del nuovo procedimento a istanza di parte relativo alla presentazione di impegni da

[2] Ivi incluso il caso in cui la contestazione sia stata notificata alla società di intermediazione e al suo rappresentante legale o al suo responsabile dell'attività di distribuzione.
[3] La comunicazione non è stata sottoposta a pubblica consultazione né all'analisi per la valutazione dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 6, del Regolamento IVASS n. 54/2022.

parte di compagnie e intermediari ai sensi dell'articolo 188-*bis* del CAP, il cui termine di conclusione è stato fissato in 90 giorni.

L'elenco è stato aggiornato anche per recepire le ulteriori novità introdotte con il citato il D. Lgs. 209/2025 e, in particolare:

- l'estensione nei confronti degli intermediari assicurativi dei poteri previsti dall'art. 188, c. 3-bis;
- l'inserimento della lett. e-bis) del CAP dell'art. 188, c. 3-bis, riguardante la richiesta di cessazione temporanea o permanente di qualsiasi pratica o comportamento contrario alle disposizioni del CAP e delle relative norme di attuazione.

L'Istituto, anche alla luce dell'esperienza applicativa che sarà nel frattempo maturata, valuterà l'eventuale necessità di adottare disposizioni attuative delle richiamate previsioni del CAP

Distinti saluti.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Firmato digitalmente da
PAOLO ANGELINI